



CONTROLLO

La Riforma del Modello 231/2001: lo stato dell'arte

di Andrea Onori

Master di specializzazione

Modello Organizzativo 231 e Organismo di Vigilanza

Scopri di più

Nel **corso del 2025 molti sono stati gli interventi**, le osservazioni e le proposte di integrazione e modifica **del D.Lgs. n. 231/2001** oggetto di una specifica proposta di modifica di legge ordinaria (C. 2632), presentata in data 29 settembre 2025 ad iniziativa del deputato Morrone e sostenuta anche dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA).

Sul tema, lo scorso anno, hanno espresso la loro posizione anche **Confindustria**, con un proprio *Position Paper* del Marzo 2025 oltre che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la pubblicazione di un Documento a cura dell'**Osservatorio Nazionale D.Lgs. 231/2001**" nel mese di Giugno 2025.

La proposta di legge «*intende delineare un equilibrio tra certezza e prevedibilità del diritto, da una parte, ed efficienza e responsabilizzazione delle imprese, dall'altra*».

Tra le **modifiche più rilevanti** alla parte generale, di costruzione e gestione del Modello di Organizzazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (MOG), **vi sono da evidenziare**:

- la **sostituzione della locuzione “amministrativa”** con quella ritenuta più neutra “*da reato*”, al fine di mettere in evidenza l’autonomia dell’illecito dell’ente rispetto al reato della persona fisica, da una parte, oltre che confermare la stretta connessione di dipendenza tra l’illecito e il reato presupposto, dall’altra;
- l'**esclusione delle ditte individuali**, precisando la natura collettiva degli enti. È prevista l’esclusione degli enti di piccole dimensioni che si basa su un doppio criterio:
 - **effettiva autonomia gestionale e organizzativa** (“*rapporto tra assetto amministrativo e controllo dell’ente*”);
 - **natura dimensionale** (“*criteri selettivi, già previsti nell’ordinamento, per le micro-imprese o per le imprese minori*”).

Al fine di prevenire fenomeni di “frammentazione societaria” a fini elusivi, la **società che esercita attività di direzione e coordinamento di un gruppo** di imprese **non può mai essere considerata di piccole dimensioni**;



- l'estensione della giurisdizione italiana **agli enti con sede legale nell'Unione Europea o extra-UE** che operino in Italia tramite una stabile organizzazione o una struttura priva di personalità giuridica;
- l'introduzione di una **disciplina specifica per la responsabilità degli enti da reato colposo** (“*subordinando l'esistenza dell'interesse o vantaggio (criterio di imputazione oggettiva) a un'effettiva violazione di regole cautelari volta a conseguire un risparmio di spesa, un incremento produttivo o altro beneficio economico*”);
- l'estensione della **responsabilità all'ente controllante** per gli **illeciti commessi da soggetti riferibili agli enti controllati**, ogni volta che tali condotte **favoriscano o siano commesse nello specifico interesse o vantaggio dell'ente controllante** (“*responsabilità della holding non è un mero interesse di gruppo, ma deve trattarsi di una condotta finalizzata a soddisfare (o che si concretizzi in) un interesse o un vantaggio specifico della società che esercita la direzione e il coordinamento*”);
- l'introduzione di **una disciplina del criterio di imputazione soggettiva**. Viene meno la distinzione tra **reati commessi da soggetti apicali e quelli commessi dai soggetti a questi subordinati**, nonché si supera la presunzione di responsabilità per i reati commessi dai soggetti apicali. Vengono stabiliti **3 criteri di responsabilità**:
 - **mancata adozione ed attuazione del MOG** da parte dell'Organo dirigente;
 - **mancato affidamento all'Organismo di Vigilanza** (OdV) dei compiti di vigilanza;
 - omessa o **insufficiente vigilanza da parte dell'OdV**;
- una descrizione più tassativa del **modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale sistema tripartito** composto da una Parte Generale, una Speciale e da Protocolli Operativi con l'obbligo di istituzione di un Codice Etico strutturato, l'istituzione di canali interni di segnalazione, nonché il periodico aggiornamento del Modello;
- una **disciplina puntuale dell'OdV**: composizione, attribuzioni, rafforzamento del ruolo e assegnazione della responsabilità di garante del funzionamento **e dell'osservanza del MOG** “*con continuità operativa e poteri di iniziativa e controllo autonomi*”. Per le società di capitali, si stabilisce **l'incompatibilità delle funzioni di OdV** con quelle del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo di gestione, mentre per gli enti **con meno di trenta dipendenti è prevista una disciplina semplificata che autorizza la nomina di un organismo monocratico interno**;
- un **regime di semplificazione per gli enti di medie dimensioni**, che si estende anche alla parte organizzativa e di gestione, oltre che alla composizione dell'OdV. Tale sistema semplificato si fonda sui **principi di proporzionalità, semplificazione documentale, centralità del datore di lavoro** in materia di salute e sicurezza, nonché **partecipazione attiva dei lavoratori**, formazione obbligatoria e gestione delle emergenze.

Le modifiche alla parte sanzionatoria previste nella proposta di legge sono:

- la **previsione dell'esclusione della responsabilità dell'ente** quando l'illecito sia di «*particolare tenuità*» e sia punito unicamente con una sanzione pecuniaria con un minimo non superiore a 300 quote, purché l'ente abbia adottato, prima della commissione del fatto, il modello di organizzazione, gestione e controllo;



- **l'introduzione di un principio di coordinamento fra le diverse autorità competenti** a irrogare sanzioni nei confronti dell'ente, imponendo al giudice, al momento dell'individuazione e quantificazione della sanzione applicabile per l'illecito da reato, di **tenere conto delle eventuali misure punitive** (*lato sensu*) già applicate per lo stesso fatto.

La proposta di legge, infine, **ridisegna integralmente il sistema premiale del D.Lgs. n. 231/2001**, introducendo per la prima volta una **causa di non punibilità basata sulla cooperazione attiva** e sulla tempestiva eliminazione delle carenze organizzative.

Viene prevista la **non punibilità dell'ente**:

1. quando il **reato-presupposto si estingua o l'autore non sia punibile per cause oggettive**, a patto che l'ente abbia adottato un MOG e sanato le proprie lacune organizzative. Tali cause di non punibilità sono subordinate **all'obbligo di risarcimento integrale del danno** e alla messa a disposizione del profitto ai fini della confisca;
2. quando l'ente, pur essendo dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo non idoneo, **fornisca all'autorità giudiziaria elementi di prova decisivi per ricostruire il fatto** o individuare gli autori del reato e si adoperi per prevenire ulteriori conseguenze, purché tali condotte precedano la formale conoscenza del procedimento penale a suo carico o comunque **la conoscenza del procedimento a carico del soggetto autore del reato-presupposto**;
3. la non punibilità di cui al precedente punto elenco è condizionata **all'eliminazione delle carenze organizzative che hanno agevolato il reato**, imponendo di adottare e attuare efficacemente misure correttive idonee a ridurre il rischio di reati della stessa specie prima dell'apertura del dibattimento.